



**Tribunale Ordinario di Milano**  
**Sezione Lavoro**

Il Giudice

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 8913/2020 RGL pendente tra  
S.N.A.L.S. - SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA -  
SEGRETERIA PROVINCIALE DI MILANO

e

sciogliendo la riserva assunta in data 11.1.21 così rileva:

Con ricorso ex art. 28 L. 300/70 depositato in data 29.10.20 il SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA -SEGRETERIA PROVINCIALE DI MILANO (a seguire SNALS) di doleva della asserita condotta antisindacale del \_\_\_\_\_, in persona del Dirigente scolastico, \_\_\_\_\_, concretizzatasi nella violazione dei diritti di informazione, partecipazione, confronto nelle relazioni sindacali, con lesione della libertà sindacale ai sensi dell'art. 28 della legge 300/1970, nonché per la violazione della normativa in materia di contrattazione decentrata dell'istituto.

In particolare, a dire della ricorrente la natura antisindacale del comportamento del Dirigente Scolastico avrebbe determinato il mancato raggiungimento dell'accordo per la stipula del contratto integrativo a.s. 2019/2020, non sottoscritto, con conseguente ed illegittima adozione da parte del Dirigente Scolastico dell'Atto Unilaterale.

Con memoria depositata in data 11.11.20 si è ritualmente costituita in giudizio la convenuta contestando in fatto ed in diritto la prospettazione avversaria.

Sono seguite due udienze, entrambe svoltesi mediante collegamento da remoto, nelle quali le parti hanno tentato, senza esito, di addivenire ad un accordo conciliativo.

Alla udienza del 11.1.21 ad esito della discussione il Giudice si è quindi riservato.

Tanto premesso si ritiene il ricorso non fondato e pertanto non meritevole di accoglimento.

La tesi prospettata dalla ricorrente, per la quale l'Atto Unilaterale menzionato sarebbe stato adottato in assenza dei presupposti normativamente previsti e con grave violazione delle prerogative sindacali dello SNALS appare smentita dal mero esame della documentazione di causa la quale restituisce un quadro delle circostanze di fatto antecedenti e successive l'adozione dell'atto unilaterale in questione incompatibile con la denunciate violazioni.

Al riguardo la principale ragione di conflitto tra le parti aveva riguardato la ripartizione del FIS a dire della ricorrente non equa, nella misura in cui questo veniva destinato ai collaboratori della dirigenza, nonché ai componenti delle commissioni inerenti attività di tipo organizzativo e di supporto alla figura della dirigente e solo in via residuale ad attività di tipo didattico.

Non è contestato ed emerge documentalmente come in data 17/9/2019 fossero state dal dirigente avviate le trattative finalizzate al raggiungimento di un accordo per la stipulazione del contratto collettivo integrativo per l'a.s. 2019/2020. Tali trattative hanno comportato lo svolgimento





da settembre a maggio di ben 11 incontri con la componente sindacale, incontri cui non è tuttavia seguita la sottoscrizione del Contratto d'Istituto.

Non emerge affatto che la mancata sottoscrizione sia dovuta ad un comportamento illegittimo serbato dalla dirigenza, né ad un suo immotivato atteggiamento di chiusura al dialogo e contrapposizione rispetto alla necessità di confronto con il sindacato.

Peraltro nemmeno si comprende il riferimento della ricorrente a reiterati atti unilaterali posti in essere dalla dirigenza d'istituto in quanto, come da ricostruzione offerta dalla resistente, non contestata, solo per l'anno scolastico 2018/2019 risulta essere stato adottato atto unilaterale, peraltro da diverso dirigente.

Parimenti non contestato come a far data dall'anno scolastico 2014/2015 l'unica sigla sindacale che mai ha prestato il proprio consenso alla sottoscrizione del contratto d'istituto, sia stata proprio la SNALS, e ciò al fronte dell'alternarsi nel predetto arco di tempo di quattro diversi dirigenti scolastici.

Dalla documentazione di causa emerge con chiarezza come proprio in merito alla parte economica del contratto, sulla quale persistevano e persistono difformità di vedute tra le parti, **la dirigente scolastica** \_\_\_\_\_ abbia in effetti presentato da gennaio a maggio, ben cinque diverse proposte di distribuzione delle risorse economiche del FIS e ciò proprio nel tentativo di uniformarsi alle criticità e richieste manifestate dalle RSU.

La disponibilità al dialogo e la volontà di effettivo confronto ben si evince dall'esame dei verbali dei numerosi incontri versati in giudizio (cfr. in particolare verbali del 5.12.19, 13.12.19, 6.2.20 e 20.2.20).

L'esame in sequenza dei verbali dei numerosi incontri svoltisi nonché della documentazione di riferimento utilizzata nel corso della contrattazione rende poi evidente come in effetti non possa dirsi che la dirigente non abbia esaurientemente rappresentato i criteri per la ripartizione del FIS essendo stati tutti i profili considerati ai fini della formulazione della parte normativa dell'accordo ampiamente condivisi tra tutte le parti in sede di contrattazione.

Successivamente alla adozione dell'atto dirigenziale unilaterale provvisorio, la dirigente ha nuovamente convocato le RSU all'incontro del 13.7.20, senza che tuttavia sia seguita –e ciò ovviamente non può essere addebitato alla dirigente- la convocazione di alcuna assemblea sindacale.

Parte ricorrente stigmatizza come dalla verbalizzazione dell'incontro del 13.7.20 emergerebbe il sostanziale rifiuto della dirigente alla instaurazione di una reale trattativa. Si ritiene che tale conclusione non possa di per sé trarsi dalla isolata circostanza la quale deve essere invece letta nel contesto assai più ampio di lunghissimo dialogo e confronto tra le parti avutosi.

A ben vedere nel presente giudizio, come avvenuto nel corso della intera trattativa, il sindacato si duole dei criteri di ripartizione del FIS adottati, a suo dire, in violazione dell'art 88 CCNL applicabile.

Nel merito nemmeno tale motivo di censura appare per vero condivisibile e ciò poiché, ad esito della lunga contrattazione avutasi, emergerebbe come in effetti il 50% delle risorse del FIS sia stata destinata a docenti che collaborano alle attività di coordinamento didattico delle classi.

Da ultimo, come allegato e non contestato dalla resistente, nemmeno può dirsi provato che l'atto unilaterale in questione non sia stato reso pubblico poiché inviato il 17 giugno 2020 alla mail istituzionale di tutto il personale docente ed ATA, alle RSU, alle sigle sindacali e pubblicato sul sito il 28/07/2020 in amministrazione trasparente alla voce "Contratto integrativo" come dimostrato dall'allegato (cfr. fascicolo della convenuta : Allegato 15 Pubblicazione contratto e Allegato 16 Invio mail Determinazione dirigenziale Atto Unilaterale).





In altri termini non risultano esservi violazioni delle prerogative sindacali in questa sede tutelabili; a ben vedere ciò di cui SNALS si duole è il contenuto dell'atto unilaterale adottato dalla dirigenza, rispetto al quale tuttavia, per quanto argomentato non è certamente il ricorso ex art. 28 SL a rappresentare lo strumento di tutela azionabile.

Per tali motivi il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite con la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi € 1500,00 oltre spese generali e oneri accessori di legge se dovuti.

Si comunichi alle parti.

Milano, 22.1.21

Il Giudice  
Claudia Tosoni

